

## GARCON

( *Il salvagente* )

### ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE

E' costituita in data 19.6.2002 ai sensi della Legge n. 383 del 2000 l'associazione di promozione sociale denominata “ Garçon, *il salvagente* “, con sede in Via Principe Umberto n.3 Civitavecchia (\*).

#### **Disposizioni generali**

L'associazione non ha scopo di lucro, ma è costituita col fine di svolgere attività di utilità sociale a favore di associati e di terzi.

In particolare l'associazione ha come oggetto:

1. Attività di recupero sociale di minori in difficoltà o detenuti, mediante differenziati interventi che riguardano l'inserimento sociale e lavorativo, consulenza e l'assistenza ai minori ed alle famiglie di provenienza, la consulenza mirata ad iniziative lavorative in forma autonoma e societaria, l'organizzazione di attività ricreative, ludiche e sportive;
2. Attività di consulenza e mediazione familiare per il superamento del disagio e delle difficoltà originate da problematiche familiari;
3. Attività di formazione nei settori definiti dall'oggetto sociale ed attività di redazione e pubblicazione , anche informatica, di ricerche , lavori, testi, giornalini comunque attinenti alle attività svolte in attuazione degli scopi sociali (\*);
4. Attività di promozione, sensibilizzazione, consulenza ed assistenza in materia di affidamento familiare, con particolare riguardo ai minori di età adolescenziale, anche mediante corsi di formazione e di aggiornamento;
5. Attività di promozione, sensibilizzazione, consulenza, assistenza in materia di adozione e di intermediazione nell'adozione di minori stranieri nel rispetto delle normative vigenti e salvo ottenere le autorizzazioni di legge;

6. Promozione e sviluppo di attività nei settori della a) immigrazione, attraverso la programmazione e l'attivazione di servizi rivolti all'integrazione e all'inclusione sociale degli stranieri; b) solidarietà e cooperazione internazionale allo sviluppo, attraverso l'individuazione e il sostegno a progetti e programmi nei paesi in via di sviluppo, anche in collaborazione con altri organismi italiani e internazionali; c) educazione allo sviluppo e all'intercultura, attraverso iniziative di informazione e formazione, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche e le agenzie educative del territorio e straniere;
7. Promozione e sensibilizzazione dei giovani ai temi legati alla cittadinanza europea, anche mediante rapporti con istituzioni private e pubbliche di paesi membri dell'Unione Europea, con cui avviare attività di interscambio e progettazione nell'ambito di iniziative promosse dall'Unione.

### **Soci**

L'associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono gli scopi, lo spirito e gli ideali. A tal fine deve essere presentata domanda di ammissione all'associazione e la domanda deve essere accolta dal Consiglio direttivo. Contro il diniego di ammissione può essere presentato ricorso entro trenta giorni al collegio dei probi viri.

I soci sono tenuti all'osservanza del presente statuto. In caso di comportamento difforme o lesivo dell'interesse dell'associazione, il socio può essere espulso con delibera motivata del Consiglio direttivo, contro la quale è possibile ricorrere al collegio dei probi viri entro trenta giorni.

Tutti i soci hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

E' esclusa ogni limitazione al rapporto associativo in funzione della temporaneità dell'associazione alla vita associativa.

### **Organi dell'associazione**

Gli organi dell'associazione sono:

l'Assemblea

il Presidente

il Consiglio Direttivo

il Collegio dei Revisori

il Collegio dei Probi Viri

il Tesoriere

### **L'Assemblea**

L'assemblea ordinaria dei soci è convocata almeno una volta l'anno entro il 31 marzo per l'approvazione dei bilanci, e ogni qual volta il Consiglio lo ritenga opportuno e quando un quarto dei soci lo richieda, "con il limite di non poter richiedere, sussistendo precedenti delibere non impugnate che abbiano definito argomenti essenziali alla vita dell'ente, come a mero titolo di esempio l'elezione delle cariche sociali, nuove deliberazioni dovendo nel qual caso i soci interessati rivolgersi al Collegio dei Probi Viri "(\*)).

Hanno diritto di intervento tutti gli associati in regola con il pagamento della quota annuale, essi possono farsi rappresentare da altri associati. Ogni associato non può rappresentare più di due soci.

Spetta all'assemblea ordinaria:

- a) fissare le direttive per l'attività dell'associazione;
- b) eleggere il presidente dell'associazione;
- c) nominare i membri del Consiglio;
- d) nominare il collegio dei revisori dei conti;
- e) nominare il collegio dei probi viri;

- f) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato per statuto;
- g) stabilire , su proposta del Consiglio, la misura dei contributi dovuti dagli associati;
- h) approvare il rendiconto (\*) preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno;
- i) approvare altre eventuali proposte avanzate dal Consiglio.

Spetta all'assemblea straordinaria deliberare sulle proposte di modifica al presente statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

Le deliberazioni dell'assemblea vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario della seduta.

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal membro più anziano di carica del Consiglio.

Le riunioni dell'assemblea ordinaria sono valide in prima convocazione quando vi sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei soci. In seconda convocazione le riunioni sono valide qualunque sia il numero dei soci ordinari presenti o rappresentati.

Per la validità delle riunioni dell'assemblea straordinaria, tanto in prima quanto in seconda convocazione, sarà necessaria la presenza o la rappresentanza di più della metà degli associati.

Lo scioglimento dell'associazione richiederà il voto favorevole di almeno re quarti dei votanti.

### **Il Presidente**

Il Presidente della associazione dura in carica tre anni e può essere rieletto egli ha la rappresentanza legale dell'associazione e a lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea o del consiglio.

In caso di assenza o impedimento del presidente dell'associazione , questi viene sostituito anche nella rappresentanza legale dell'associazione , dal membro più anziano di carica del Consiglio.

### **Il Consiglio direttivo**

Il Consiglio è formato da un minimo di tre membri e da un massimo cinque.

Il Consiglio è convocato dal presidente dell'associazione ogni qualvolta lo ritenga necessario o due dei suoi membri lo richiedano.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando siano presenti la metà più uno dei suoi membri e le sue decisioni quando ottengano l'approvazione della maggioranza dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del presidente dell'associazione.

Le decisioni del Consiglio vengono fatte risultare da appositi verbali, firmati dal presidente dell'associazione e dal segretario della riunione.

Il Consiglio provvede a quanto necessario per il raggiungimento dei fini statutari secondo le direttive indicate dall'assemblea dell'associazione.

### **Patrimonio**

Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- dalle quote di iscrizione da versarsi all'atto dell'iscrizione;
- dai contributi annui ordinari;
- da eventuali contributi straordinari;
- da contributi di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito, enti in genere;
- da sovvenzioni, donazioni, o lasciti di terzi o associati.

### **Esercizio sociale**

L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto (\*) preventivo e consuntivo deve essere predisposto dal Consiglio e deve essere approvato dall'assemblea ordinaria.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

#### **Collegio dei Revisori**

L'assemblea nomina ogni tre anni tre revisori dei conti.

I revisori dei conti curano il controllo delle spese, sorvegliano la gestione amministrativa dell'associazione e ne riferiscono all'assemblea.

Il Collegio dei revisori si raduna almeno due volte all'anno. Una di tali riunioni sarà tenuta nel mese che precede quello per cui l'assemblea sarà chiamata ad approvare il rendiconto consuntivo e preventivo di ogni esercizio.

#### **Collegio dei Probi Viri**

L'assemblea nomina ogni tre anni il Collegio dei probi viri, formato da tre membri.

Tutte le eventuali controversie tra gli associati relative al rapporto associativo e o tra essi e l'associazione e i suoi organi saranno devolute a detti probi viri, i quali giudicheranno ex bono et equo senza formalità di procedura. "I membri del Collegio potranno essere scelti anche tra persone non socie di comprovata esperienza e moralità" (\*).

#### **Il Tesoriere**

L'assemblea nomina ogni tre anni il Tesoriere, che ha il compito di gestire i movimenti di cassa delle disponibilità monetarie dell'associazione, delle quali per quanto di competenza ha la custodia. Deposita la propria firma presso l'istituto bancario in cui sarà acceso il conto corrente intestato all'associazione insieme a quella del Presidente.

#### **Scioglimento**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.

Le relative spese saranno a carico degli associati.

Il patrimonio residuo dell'associazione sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3. c.190, di cui alla Legge 23.12.1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Creazioni di gruppi operativi e sedi secondarie.**

E' data facoltà agli associati di costituire gruppi operativi e sedi secondarie che possano rendere più agevole, snello e aderente alle esigenze del territorio lo svolgimento delle attività sociali.

L'amministrazione di detti gruppi e sedi spetta al Consiglio Direttivo dell'Associazione, il quale può anche consentire una gestione autonoma delle attività , riconoscendo una soggettività di carattere amministrativo, con ogni conseguenza in termini di imputazione giuridica e responsabilità degli atti in capo ai gestori.

**Disposizioni conclusive**

Per tutto quanto non è contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni di diritto comune.

(\*) Modifiche apportate con la deliberazione dell'assemblea straordinaria del 25.5.2006